

## Circolare ABI - Serie Tecnica n. 19 - 2 dicembre 2015

**LA MIGRAZIONE DEL RID FINANZIARIO E DEL RID AD IMPORTO PREFISSATO AGLI SCHEMI SEPA DIRECT DEBIT**

Il Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento UE 260/2012 (di seguito il "Regolamento") ha stabilito, all'art. 3 (Deroghe), che i RID finanziari e i RID a importo prefissato sono esclusi dall'applicazione dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento fino al 1° febbraio 2016.

In virtù di tale deroga, il processo di migrazione degli addebiti diretti nazionali (RID) agli Schemi SEPA Direct Debit (SDD), concluso il 1° agosto del 2014, non ha interessato le menzionate tipologie RID (cosiddetti "prodotti di nicchia").

Lo scorso febbraio – in vista dell'avvicinarsi della predetta scadenza del 1° febbraio 2016 – il Comitato Pagamenti Italia<sup>1</sup> (CPI) ha espresso l'auspicio che venissero tempestivamente avviati approfondimenti al fine di migrare i servizi RID finanziario e RID ad importo prefissato agli Schemi SEPA, preservando le tipicità di questi servizi e garantendo la continuità delle deleghe RID di nicchia già sottoscritte.

In questa prospettiva e nelle more della definizione di uno schema paneuropeo ad hoc che possa rispondere a tale esigenza<sup>2</sup>, l'ABI ha avviato – con il supporto delle diverse categorie interessate – un complesso lavoro di analisi che ha condotto all'individuazione di una soluzione tecnica adottabile in via transitoria e che tiene conto delle esigenze espresse dal mercato. Tale soluzione – definita in coerenza con il quadro normativo vigente e con quello delineato dalla Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) di prossima emanazione – si basa sull'utilizzo dello schema SEPA Direct Debit Core (SDD Core) e prevede che al ricorrere di specifiche condizioni e in presenza di un accordo tra le parti interessate, non sia applicata la disciplina del diritto di rimborso per operazioni autorizzate, esercitabile dal pagatore entro 8 settimane dal loro addebito.

La soluzione appena descritta – il cui ambito di applicazione risulterebbe il medesimo dei prodotti di nicchia e cioè limitato alle operazioni di addebito collegate all'amministrazione di strumenti finanziari di cui all'art. 2, lett. i) del D. Lgs. n. 11/2010<sup>3</sup> e a quelle per le quali sia stato concordato fra le parti, l'importo fisso addebitabile – è stata oggetto di esame nell'ambito dell'ultima riunione del CPI. In tale occasione il Comitato – nel condividerne l'impostazione ipotizzata – ha invitato l'Associazione a definire in tempi brevi gli aspetti funzionali e operativi della soluzione tecnica al fine di permettere ai PSP di sviluppare tempestivamente i necessari adeguamenti tecnologici e contrattuali.

<sup>1</sup> Il Comitato Pagamenti Italia è un Forum di cooperazione presieduto dalla Banca d'Italia il cui obiettivo è sostenere, in un'ottica nazionale ed europea, lo sviluppo in Italia di un mercato dei pagamenti – privati e pubblici – sicuro, innovativo e competitivo, in grado di rispondere alle sfide globali e alle esigenze degli utilizzatori (imprese, famiglie, pubbliche amministrazioni). Al Comitato partecipano esponenti di associazioni di categoria rappresentative dell'offerta e della domanda di servizi di pagamento (Associazione Bancaria Italiana, Associazione Italiana Istituti di Pagamento, Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa, Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, Forum Consumatori), di prestatori di servizi di pagamento (Poste spa, banche e istituti di pagamento) e fornitori di servizi tecnologici rilevanti per il sistema, di pubbliche amministrazioni (MEF, MISE, AGID).

<sup>2</sup> Nel 2010, è stato predisposto in sede EPC un possibile nuovo schema opzionale di addebito diretto SEPA definito "SEPA Direct Debit Fixed Amount". Le principali differenze tra questo Schema e lo Schema SDD Core riguardano l'assenza del diritto di rimborso per il Pagatore e l'esplicita indicazione nel mandato sottoscritto dal Pagatore dell'importo fisso addebitabile. In presenza di pareri contrastanti sull'attuabilità del nuovo Schema Fixed Amount le attività di analisi e sviluppo di tale nuovo Schema sono state successivamente interrotte e non sono state ancora riprese.

<sup>3</sup> Decreto legislativo con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva europea sui Servizi di Pagamento (Direttiva 2007/64/CE, cosiddetta *Payment Services Directive* - PSD).

La presente circolare descrive i dettagli della soluzione tecnica nonché le regole convenzionali attraverso le quali potrà essere garantita la continuità delle deleghe RID di nicchia già sottoscritte alle nuove varianti di servizio. I contenuti della presente circolare sono stati condivisi dalla Banca d'Italia, che si farà parte attiva per assicurare il necessario coordinamento tra le parti interessate.

Rimane inteso che la dismissione dei servizi RID finanziario e RID ad importo prefissato dal 1° febbraio 2016, può rappresentare un'occasione per i Beneficiari – d'intesa con i propri clienti Pagatori – di scelta delle modalità di pagamento più opportune e che la soluzione descritta nella presente circolare è dunque soltanto una delle opzioni possibili. Si intende, in tal senso, che il Beneficiario potrà anche decidere dopo il 1° febbraio del 2016 di incassare le operazioni RID finanziario o RID ad importo prefissato mediante addebiti SDD Core o SDD B2B (se il cliente Pagatore non è un consumatore) e, per tale ragione, la presente circolare richiama le regole convenzionali che – già adottate per la precedente fase di migrazione conclusa lo scorso 1° agosto 2014 indicate nella circolare ABI di Serie Tecnica n.10 del 23 aprile 2013 e successive in materia – dovranno essere rispettate per garantire la continuità dei pagamenti. Il Beneficiario potrà altresì decidere di incassare mediante altri strumenti di pagamento diversi dall'addebito diretto SEPA.

\* \* \*

La presente circolare è così strutturata:

- *al par. I – RID finanziario e RID ad importo prefissato*, si richiamano brevemente le caratteristiche dei servizi di nicchia;
- *al par. II – La soluzione per la migrazione del RID finanziario e del RID ad importo prefissato*, sono descritti i requisiti della soluzione nazionale per la migrazione dei servizi di nicchia allo Schema SDD Core;
- *al par. III – Continuità delle deleghe RID di nicchia*, sono descritte le modalità per garantire la continuità dei prodotti di nicchia agli schemi SEPA;
- *al par. IV – Comunicazioni alla clientela*, si forniscono indicazioni circa le comunicazioni da inviare ai Pagatori, a cura dei PSP e dei Beneficiari;
- *al par. V – Piano degli interventi e scadenze*, si forniscono indicazioni sugli interventi in programma e le relative scadenze.

## I - RID FINANZIARIO E RID AD IMPORTO PREFISSATO

Il **RID finanziario** è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di cui alla lett. i) dell'art. 2 del D. Lgs. n. 11/2010 - cui il medesimo decreto non si applica - e cioè di operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h) dello stesso art. 2, ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari.

Il servizio RID finanziario presenta le seguenti ulteriori caratteristiche:

- è utilizzabile per Pagatori consumatori e non consumatori;
- è utilizzabile in via esclusiva da Beneficiari che risultano censiti in apposita tabella interbancaria (anagrafica AZI000 in cui sono censiti i Beneficiari utenti del servizio RID-di Allineamento Elettronico Archivi) con uno o più codici SIA dedicati con i quali è possibile gestire solo richieste d'incasso della tipologia "RID finanziario". Il censimento di tali codici nella citata tabella interbancaria viene effettuato dal PSP di riferimento del Beneficiario a fronte di rilascio, da parte di quest'ultimo, di apposita lettera di manleva con la quale il Beneficiario medesimo si impegna, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare il servizio "RID finanziario" per il solo incasso di operazioni di cui al richiamato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 11/2010;
- prevede che il Pagatore possa revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente la data di scadenza dell'operazione ed esercitare il diritto di rimborso di operazioni autorizzate entro la data di scadenza dell'operazione o entro 5 giorni dalla scadenza medesima e di operazioni non autorizzate entro 13 mesi. I termini entro i quali è esercitabile il diritto di rimborso sono espressamente richiamati all'interno del modulo con il quale il Pagatore autorizza l'addebito in conto.

Si rinvia alla circolare ABI di Serie Tecnica n. 28 del 3 agosto 2011 per ulteriori dettagli riguardanti il servizio RID finanziario.

Il **RID ad importo prefissato** è il servizio di addebito diretto nazionale utilizzabile nei casi in cui il Pagatore e il Beneficiario abbiano preventivamente concordato che l'importo addebitabile sul conto del Pagatore debba obbligatoriamente corrispondere a quello espressamente indicato nel modulo autorizzativo sottoscritto dal Pagatore medesimo. Questa tipologia RID:

- è utilizzabile per Pagatori consumatori e non consumatori;
- è utilizzabile da qualsiasi tipologia di Beneficiario;
- prevede che il Pagatore possa revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente la data di scadenza dell'operazione e non prevede il diritto di rimborso di operazioni autorizzate, fermo rimanendo invece il diritto di rimborso esercitabile entro 13 mesi dall'addebito dell'operazione se non autorizzata. L'assenza del diritto di rimborso per le operazioni di specie è caratteristica del servizio espressamente richiamata nel modulo con il quale il Pagatore autorizza l'addebito in conto;
- nel modulo con il quale il Pagatore autorizza l'addebito in conto è indicato l'importo addebitabile (cosiddetto importo prefissato). Tale importo è memorizzato dal PSP del Pagatore e controllato prima dell'esecuzione dell'operazione con la conseguenza che non sono addebitabili sul conto del cliente richieste di addebito di importo diverso da quello preventivamente autorizzato.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del servizio RID ad importo prefissato si veda la lettera circolare ABI del 26 maggio 2010 Prot. SP001522.

## II – LA SOLUZIONE TECNICA PER LA MIGRAZIONE DEL RID FINANZIARIO E DEL RID AD IMPORTO PREFISSATO

### A) Caratteristiche della soluzione

La soluzione applicabile per la migrazione dei servizi RID finanziario e RID ad importo prefissato alla SEPA prevede:

1. la creazione di due **“varianti” del servizio SDD Core**, una utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di cui al menzionato art. 2, lett. i) del D.Lgs. n. 11/2010 (cd. SDD finanziario) e una utilizzabile in via esclusiva per l'incasso di operazioni di addebito ad importo prefissato (cd. SDD ad importo prefissato);
2. entrambe le varianti, applicabili per Pagatori consumatori e non consumatori, **non prevedono il diritto di rimborso di operazioni autorizzate esercitabile entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito**, fermo rimanendo il diritto di chiedere il rimborso dell'operazione se non autorizzata entro 13 mesi dall'addebito e la possibilità di revocare l'operazione fino alla data di scadenza della disposizione;
3. le operazioni SDD finanziario e SDD ad importo prefissato vengono eseguite nel rispetto delle regole dello Schema SDD Core ma nel modulo sottoscritto dal Pagatore per autorizzare l'addebito (cd. **mandato SEPA**), e precisamente nella sezione nella quale sono indicati i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di rimborso, è espressamente previsto che per i mandati della specie è esclusa la possibilità di chiedere il rimborso di operazioni autorizzate;
4. nel caso di SDD ad importo prefissato, all'interno del mandato autorizzato dal cliente è inoltre previsto che il Pagatore indichi l'importo addebitabile (importo prefissato) e cioè l'importo che il Beneficiario è autorizzato ad indicare nelle richieste di incasso SDD riferite a tale mandato, pena lo storno dell'operazione;
5. i mandati SDD finanziario e ad importo prefissato potranno essere rilasciati dal Pagatore direttamente al Beneficiario o, solo nel caso di adesione al modulo avanzato del servizio SEDA (SEPA-compliant Electronic Database Alignment), da parte del Beneficiario e del PSP del Pagatore, anche presso quest'ultimo;
6. i servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato potranno essere utilizzati da **Beneficiari censiti all'interno di apposita tabella interbancaria con un codice Creditor Identifier<sup>4</sup> valorizzato secondo specifiche regole convenzionali** ed utilizzabile in via esclusiva per gestire disposizioni SDD finanziario o SDD importo prefissato. Il censimento dei Beneficiari nell'anagrafica CRI000 con codici abilitati a gestire le due nuove varianti di servizio deve essere effettuato dai PSP a fronte del rilascio di apposita **lettera di manleva** con la quale il Beneficiario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad utilizzare il servizio SDD finanziario o SDD ad importo prefissato per l'addebito delle sole operazioni per le quali dette varianti risultano applicabili;
7. la **continuità delle deleghe RID di nicchia nel passaggio alle due nuove varianti SDD finanziario e SDD ad importo prefissato** può essere gestita seguendo specifiche regole operative (analoghe a quelle adottate per la precedente esperienza di migrazione completata ad agosto 2014);
8. la migrazione può avvenire nel presupposto che **il Pagatore sia opportunamente informato** in via preventiva ai sensi di quanto indicato al successivo par. IV.

<sup>4</sup> Il Creditor Identifier è il “codice identificativo del creditore” che viene utilizzato, nell'ambito SEPA, per identificare in modo univoco un'impresa creditrice che utilizza le procedure d'incasso automatizzato SDD.

**B) Censimento dei Beneficiari di SDD finanziari e di SDD ad importo prefissato nell'anagrafica CRI000**

I servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato possono essere utilizzati in via esclusiva per l'incasso, rispettivamente, di operazioni di cui all'art. 2, lett. i) del D. Lgs. n. 11/2010 e di operazioni per le quali, in fase di sottoscrizione del mandato, il Pagatore e il Beneficiario abbiano concordato l'importo (prefissato) addebitabile.

I Beneficiari che intendono avvalersi dei servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato devono chiedere il censimento all'interno della tabella anagrafica procedurale CRI000 (tabella in cui sono ordinariamente registrate le aziende che aderiscono al servizio SEDA) di uno o più codici Creditor Identifier che rispettano le seguenti regole convenzionali:

- la componente relativa al "Codice Paese" (posizione 1 e 2 del codice Creditor Identifier) deve obbligatoriamente essere valorizzata con "IT" o "SM"<sup>5</sup>;
- la componente relativa al "Business Code" (posizione 5-7 del codice Creditor Identifier) deve obbligatoriamente essere valorizzata nel primo carattere (posizione 5) con
  - la lettera "H", nel caso di Beneficiari che intendono avvalersi del servizio SDD finanziario,
  - la lettera "Y", nel caso di Beneficiari che intendono avvalersi del servizio SDD ad importo prefissato.

Gli ulteriori due caratteri che compongono il "Business Code" (posizione 6 e 7 del codice Creditor Identifier) potranno essere liberamente valorizzati dal Beneficiario<sup>6</sup>. Tale possibilità consente di fatto ai Beneficiari di avere a disposizione più combinazioni univoche del Business Code e, di conseguenza, di avere più codici Creditor Identifier utilizzabili per gestire gli addebiti SDD finanziari o ad importo prefissato.

I codici Creditor Identifier così strutturati e censiti nell'anagrafica CRI000 (di seguito "codici dedicati") potranno essere utilizzati dai Beneficiari solo per mandati SDD finanziario e SDD ad importo prefissato ed è proprio sulla base della caratterizzazione del codice Creditor Identifier e sulla sua presenza nell'anagrafica CRI000 che i PSP dei Pagatori potranno distinguere tali operazioni ed applicare le regole convenzionali previste.

Il censimento dei "codici dedicati" viene effettuato dai PSP a fronte di rilascio di specifica **lettera di manleva** da parte del Beneficiario. Con la sottoscrizione della lettera di manleva - conforme al prototipo riportato in allegato (cfr. allegato 1) - il Beneficiario si impegna a:

- far sottoscrivere ai pagatori l'autorizzazione all'addebito di operazioni SDD finanziario o SDD ad importo prefissato utilizzando un mandato caratterizzato dal "codice dedicato" e nel quale è chiarito che non è previsto il diritto di rimborso di operazioni autorizzate;
- utilizzare il servizio SDD finanziario o il servizio SDD ad importo prefissato per il solo incasso di operazioni previste, nel pieno rispetto della disciplina di riferimento ovvero dei relativi chiarimenti interpretativi che dovessero essere forniti in materia dal legislatore e/o dalle competenti autorità;
- assumere la piena responsabilità del proprio operato, sollevando e manlevando i PSP che intervengono nella gestione di un'operazione SDD finanziario e SDD ad importo prefissato, da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra e cioè da un

<sup>5</sup> Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del D.L. n. 78 del 2010 gli operatori finanziari hanno l'obbligo di rilevare e tenere in evidenza il codice fiscale italiano dei soggetti non residenti nei rapporti continuativi intrattenuti con gli stessi (cfr. circolare ABI - Serie Tributaria n. 16 - 28 ottobre 2011). Si intende quindi che eventuali Beneficiari non residenti che intendano fruire del servizio SDD finanziario o SDD ad importo prefissato potranno chiedere un codice Creditor Identifier valorizzato con "IT" nella componente del codice paese ed inserire il codice fiscale italiano nella componente relativa al codice identificativo nazionale (dalla 8ª alla 23ª posizione del codice Creditor Identifier).

<sup>6</sup> Il set minimo di caratteri ammesso per la procedura RAC è il seguente:  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

utilizzo delle due varianti di servizio SDD Core per l'incasso di operazioni diverse da quelle per le quali esse sono applicabili.

La richiesta di censimento viene effettuata tramite la procedura interbancaria RAC, segmento Allineamento Archivi (procedura RAC-ALLIN) e precisamente mediante messaggio A10 ("Segnalazione dati anagrafici a SIA") o modulistica cartacea (modulo "SIA-RI-RAC MODCAR – ALLIN"), indicando nel flag "Tipo servizio"<sup>7</sup> (IDC A95 nel messaggio A10) uno dei seguenti valori:

- "2", nel caso in cui l'azienda intenda utilizzare il servizio SDD finanziario;
- "3", nel caso in cui l'azienda intenda invece usufruire del servizio SDD ad importo prefissato;
- "4", nel caso in cui l'azienda intenda infine disporre disposizioni di incasso SDD ad importo prefissato che ricadono nell'iniziativa RID Anch'io, per le quali cioè i PSP dei Pagatori non devono applicare commissioni ai Pagatori.

Si chiarisce che:

- i "codici dedicati", univoci per i tre "tipo servizio" sopra evidenziati, sono censiti nella tabella CRI000 indipendentemente dalla loro adesione o meno al servizio SEDA (al pari di quanto già previsto per le organizzazioni aderenti all'iniziativa "RID anch'io");
- i Beneficiari che incassano operazioni finanziarie per le quali sia stato concordato con il Pagatore l'importo prefissato degli addebiti, dovranno chiedere il censimento nell'anagrafica CRI000 con un "codice dedicato" al servizio SDD ad importo prefissato; in questo modo i PSP del Pagatore potranno effettuare il controllo sull'importo addebitabile.

Il censimento nell'anagrafica CRI000 dei "codici dedicati" è effettuata dal PSP di riferimento del Beneficiario e precisamente:

- nel caso di Beneficiari aderenti al servizio SEDA, dal PSP di Allineamento<sup>8</sup>;
- nel caso di Beneficiari non aderenti al servizio SEDA, da uno dei PSP che offre il servizio d'incasso SEPA.

Si evidenzia che nella richiesta di censimento deve essere obbligatoriamente indicato il codice BIC del PSP che ha acquisito dal Beneficiario la lettera di manleva. Nel messaggio A10, tale informazione viene indicata all'interno dell'IDC A88 "codice BIC Banca Allineamento Operativa" che ha sin qui ospitato l'informazione relativa al PSP d'Allineamento di Beneficiari aderenti al servizio SEDA. Ne consegue che all'interno del citato messaggio e nell'anagrafica CRI000 (tipo record AQ1) l'informazione relativa al "codice BIC Banca Allineamento Operativa" può assumere due diversi significati a seconda del contesto SEPA o SEDA e precisamente indicherà:

- nel caso di Beneficiari aderenti al servizio SEDA il codice del PSP di Allineamento SEDA che conserva anche la lettera di manleva se il Beneficiario è anche utente dei servizi SDD finanziario o SDD ad importo prefissato (codice BIC Banca Allineamento/manleva);
- nel caso di Beneficiari utenti del servizio SDD finanziario e SDD ad importo prefissato che non aderiscono al servizio SEDA, il codice BIC del PSP che ha acquisito e conserva la lettera di manleva.

Sul sito <http://techinfo.sia.eu> è disponibile la versione aggiornata delle specifiche tecniche della procedura RAC-ALLIN (SIA-RI-RAC-001 ALLIN, SIA-RI-RAC-003 ALLIN, SIA-RI-RAC MODCAR ALLIN) che entreranno in validità con decorrenza il 13 gennaio 2016.

<sup>7</sup> Tale flag è il medesimo già utilizzato per il censimento di aziende aderenti all'iniziativa RID Anch'io, opportunamente modificato per accogliere i nuovi valori. Nel caso di necessità di segnalazione di adesione alla citata iniziativa RID Anch'io dovrà essere valorizzato l'IDC A95 del messaggio A10 con il valore "1". Per maggiori informazioni circa l'iniziativa RID Anch'io si richiama la Circolare di Serie Tecnica n. 26 dell'8 novembre 2013.

<sup>8</sup> In caso di variazione del PSP di Allineamento SEDA, è cura del PSP di Allineamento subentrante acquisire nuovamente dal Beneficiario la lettera di manleva prevista per i servizi SDD finanziario e ad importo prefissato. Il PSP di Allineamento in validità è infatti il PSP cui, all'occorrenza, potrà essere fatta richiesta di esibire detta lettera di manleva.

### C) Rilascio dei mandati SDD finanziario e SDD ad importo prefissato e gestione delle relative disposizioni di addebito

L'autorizzazione ad addebitare SDD finanziari o SDD ad importo prefissato è conferita dal Pagatore mediante sottoscrizione di un mandato SDD Core conforme alle indicazioni fornite dallo European Payments Council (EPC)<sup>9</sup>. Nel mandato, nella sezione in cui sono chiarite le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di rimborso da parte del Pagatore, è chiarito che per questa tipologia di operazioni è escluso il diritto di rimborso. Si allegano alla presente circolare (cfr. allegato 2) le linee guida per la sottoscrizione del mandato SDD finanziario e SDD ad importo prefissato.

Le disposizioni SDD finanziario e SDD ad importo prefissato - identificate come tali dai PSP dei Pagatori in virtù della presenza nell'elemento 2.48 +++*Creditor Scheme Identification* del messaggio pacs.003.001.02<sup>10</sup>, che accoglie l'attributo AT-02 "*The Identifier of the Creditor*", di un "codice dedicato" censito nell'anagrafica CRI000 - sono gestite dai PSP del Pagatore nel rispetto delle regole previste dallo *Scheme Rulebook* SDD Core e dall'Accordo Interbancario SEDA (in caso di beneficiari aderenti al predetto servizio) e delle seguenti ulteriori regole convenzionali:

- a ricezione della prima disposizione SDD Core caratterizzata da una chiave univoca che presenta nell'attributo AT-02 "*The Identifier of the Creditor*" un "codice dedicato" al servizio SDD ad importo prefissato e censito in tabella CRI000 come Beneficiario di SDD ad importo prefissato, il PSP del Pagatore attiva il mandato nei propri archivi memorizzando l'importo della disposizione. A ricezione delle successive disposizioni SDD Core, il PSP del Pagatore dovrà verificare la coerenza tra l'importo della disposizione e l'importo memorizzato nel proprio archivio, stornando la disposizione in caso di importi non coincidenti (utilizzando la causale di storno AG01 - *Transaction Forbidden*);
- il PSP del Pagatore addebita le successive richieste di incasso SDD Core provenienti da Beneficiari censiti nella tabella CRI000 come abilitati a fruire dei servizi SDD finanziario o ad importo prefissato, solo se nel proprio archivio risulta attiva una posizione contraddistinta dalla medesima chiave univoca indicata in detta richiesta di incasso. Più precisamente il PSP del Pagatore verifica che l'attributo AT-02 "*The Identifier of the Creditor*" caratterizzato con un "codice dedicato" al servizio SDD finanziario o ad importo prefissato e censito in tabella CRI000, corrisponda a quello presente nel mandato in archivio anche con riferimento alla componente "Business Code". Se questa condizione non è verificata il PSP del Pagatore storna la richiesta di addebito utilizzando la causale di storno BE05 – *Identifier of the Creditor not correct*;
- a ricezione di una disposizione SDD Core proveniente da Beneficiari censiti nella tabella CRI000, come abilitati a fruire dei servizi SDD finanziario o ad importo prefissato e con valorizzazione dell'elemento 2.33 ++++*Reason for Amendment of the Mandate* (corrispondente all'attributo AT-24) per segnalare la variazione del codice AT-02 "*The Identifier of the Creditor*", il PSP del Pagatore verifica che il nuovo codice Creditor Identifier (elemento 2.48 +++*Creditor Scheme Identification* è coerente con la caratterizzazione del codice Creditor Identifier originario presente nel mandato in archivio (elemento 2.35 ++++*Original Creditor Scheme Identification*, corrispondente all'attributo AT-18 "*Identifier of the Original Creditor who issued the mandate*"). Se questa condizione non è rispettata il PSP del Pagatore storna la richiesta di addebito utilizzando la causale BE05 – *Identifier of the Creditor not correct*. Nel caso di Beneficiari aderenti al servizio SEDA, tale verifica è svolta dal PSP del Pagatore a ricezione di un messaggio SEDA (pain.010) di "Richiesta di modifica dei dati del mandato ad iniziativa del Beneficiario" e in questo caso, laddove la condizione non è rispettata, è previsto l'invio di messaggio di esito negativo (pain.012) con causale AG01 – *Transaction Forbidden*. I

<sup>9</sup> Cfr. Guidelines for the Appearance of Mandates for the SEPA Direct Debit (SDD) Core and SDD Business-to Business (B2B) Schemes (<http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/guidelines-for-the-appearance-of-mandates-in-the-sepa-direct-debit-core-scheme/>)

<sup>10</sup> I riferimenti inseriti nella presente circolare agli elementi dei messaggi si riferiscono alla versione delle Implementation Guidelines SDD Core 7.0. Si evidenzia che il 22 novembre 2015 entrerà in vigore la versione 8.0 del documento.

controlli sopra citati sono volti ad inibire la possibilità di variare la tipologia di servizio relativa al mandato come sottoscritto dal Pagatore;

- il PSP del Pagatore non invia richieste di rimborso di operazioni SDD finanziario o SDD ad importo prefissato autorizzate dai Pagatori<sup>11</sup> ferma rimanendo, per le operazioni SDD finanziario o SDD ad importo prefissato, la possibilità di gestire eventuali revoche sino alla data di scadenza<sup>12</sup>.

Si chiarisce inoltre che:

- i servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato costituiscono una variante dello Schema SDD Core con la conseguenza che:
  - i PSP dei Pagatori stornano eventuali richieste d'incasso SDD B2B se nell'attributo AT-02 "*The Identifier of the Creditor*" è riportato un "codice dedicato" censito nella tabella CRI000 utilizzando la causale BE05 – *Identifier of the Creditor not correct*;
  - nell'ambito del servizio SEDA, è prevista la comunicazione di esito negativo in caso di eventuali richieste di nuova domiciliazione di mandati SEPA B2B riferite a Beneficiari censiti in CRI000 con un "codice dedicato"; tale esito negativo è comunicato con causale AG01 – *Transaction Forbidden*;
- l'adesione al servizio SEDA (in modalità base o avanzata) da parte di un Beneficiario che si avvale dei servizi SDD finanziario e ad importo prefissato può avvenire – come ordinariamente previsto – in qualsiasi momento (e cioè anche in una fase successiva rispetto a quella in cui viene richiesto il censimento dei "codici dedicati" nella tabella CRI000).

### III – CONTINUITÀ DELLE DELEGHE RID DI NICCHIA

#### A) Adozione del servizio SDD finanziario o SDD ad importo prefissato

Al fine di garantire la continuità degli addebiti RID finanziario e RID ad importo prefissato a fronte della scelta del Beneficiario di adottare le nuove varianti di servizio SDD Core, sono adottate le medesime regole convenzionali, comunicate con Circolare di Serie Tecnica n. 10 del 23 aprile 2013, che hanno guidato il processo di migrazione degli addebiti nazionali concluso ad agosto 2014.

Più precisamente è previsto che la prima disposizione SDD finanziario o ad importo prefissato trasmessa dal Beneficiario a valere di una delega RID finanziario o RID ad importo prefissato, rispetti le seguenti regole convenzionali:

- il riferimento univoco del mandato (elemento 2.30 ++++ *Mandate Identification* che accoglie l'AT-01 "*The Unique Mandate Reference*") deve essere valorizzato con la "coordinata d'azienda" ordinariamente utilizzata per l'incasso dei RID di nicchia;
- il tipo sequenza della disposizione SDD (elemento 2.15 +++ *Sequence Type* che accoglie l'attributo AT-21 "*The transaction type*") deve contenere il valore "first" sebbene i PSP dei Pagatori debbano predisporre per gestire anche i valori "Recurrent" o "Last"<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Da un punto di vista tecnico deve quindi non ritenersi possibile il transito di messaggi pacs.004 valorizzati nell'elemento 3.24 +++Reason (corrispondente all'attributo AT-R3 "*Reason Code for Non-Acceptance*") con il valore MD06 qualora l'elemento 3.38 +++Creditor Scheme Identification (corrispondente all'attributo AT-02 "*The Identifier of the Creditor*"), sia valorizzato con un "codice dedicato" a fruire dei servizi SDD Finanziario o SDD ad importo prefissato.

<sup>12</sup> Se la richiesta di revoca è ricevuta prima del regolamento interbancario della disposizione il PSP del Pagatore invia un messaggio di **Reject** valorizzando la causale MS02 - "Refusal by the Debtor". Se la richiesta di revoca perviene in data scadenza e la disposizione è già stata regolata a livello interbancario, il PSP del Pagatore invia un messaggio di **Return** valorizzando la causale MS02 - "Refusal by the Debtor".

<sup>13</sup> Si evidenzia che nella versione 9.0 dello *Scheme Rulebook* SDD Core, che entrerà in vigore il 20 novembre 2016, viene introdotta una semplificazione prevedendo come opzionale il tipo sequenza "first". Si ricorda inoltre che con decorrenza dal 6 aprile 2015 sono stati equiparati in ambito nazionale i tipi sequenza "first" e "recurrent" con la conseguenza che i PSP non stornano eventuali disposizioni SDD per non corretta valorizzazione del tipo sequenza da parte del Beneficiario.

La conversione di una delega RID di nicchia nel corrispettivo mandato SDD viene effettuata a parità di tipologia di servizio e precisamente:

- se la richiesta di addebito SDD Core è trasmessa da Beneficiari abilitati a fruire dei servizi SDD finanziari o ad importo prefissato, il PSP del Pagatore effettua la conversione solo se il codice AT-02 “*The Identifier of the Creditor*” della richiesta di addebito SDD è coerente con la tipologia di delega RID presente nell’archivio deleghe. In caso di non coerenza il PSP del Pagatore storna la richiesta di addebito utilizzando la causale di storno BE05 – *Identifier of the Creditor not correct*;
- in caso di richiesta di addebito SDD Core da parte di un Beneficiario di SDD ad importo prefissato a valere di una delega RID ad importo fisso, il PSP del Pagatore verifica che l’importo della disposizione SDD e l’importo memorizzato nel proprio archivio deleghe siano coincidenti. Il PSP del Pagatore storna la disposizione in caso di importi non coincidenti (utilizzando la causale di storno AG01 – *Transaction Forbidden*).

Il PSP del Pagatore a ricezione di una richiesta di addebito SDD finanziario o ad importo prefissato proveniente da un Beneficiario non aderente al servizio SEDA e riferita a una delega RID di nicchia, qualora rilevi l’incoerenza tra l’IBAN indicato nel SDD e quello presente nell’archivio deleghe RID deve eseguire l’addebito sull’IBAN valorizzato in archivio ed invia al Beneficiario un messaggio di “variazione delle coordinate bancarie del sottoscrittore” (causale 90430 della procedura AEA-RID) per comunicare al Beneficiario l’IBAN addebitato. Le successive richieste di addebito riferite alla medesima delega RID, verranno gestite nel rispetto dello Schema Core e non verranno inviati messaggi di allineamento elettronico archivi dal PSP del Pagatore.

Si confermano inoltre le indicazioni fornite con la citata circolare n. 10 del 23 aprile 2013 con riferimento a:

- possibilità di variare sin dalla prima disposizione di incasso SDD finanziario o ad importo prefissato a valere di una delega RID di nicchia uno qualunque degli attributi ammessi dallo *Scheme Rulebook* SDD Core;
- necessità da parte dei Beneficiari, in caso di deleghe RID caratterizzate da una coordinata d’azienda contenente caratteri non ammessi nel set minimo di caratteri latini, di inviare un messaggio di variazione delle coordinate d’azienda, tramite apposita causale ‘90440’ della procedura AEA-RID, al fine di comunicare ai PSP dei Pagatori una nuova coordinata d’azienda priva di detti caratteri speciali;
- obbligo da parte del PSP del Pagatore di conservare le deleghe RID già in essere, qualora rilasciate presso il PSP medesimo; tali deleghe restano infatti legalmente valide e dovranno essere esibite in caso di contestazione da parte del pagatore.

Per ulteriori dettagli si rimanda ai contenuti della citata circolare ABI di Serie Tecnica n. 10 del 23 aprile 2013.

## **B) Adozione del servizio SDD Core o SDD B2B**

Qualora i Beneficiari non intendano adottare i servizi SDD finanziario e ad importo prefissato optando invece per la migrazione delle deleghe RID di nicchia agli Schemi SDD Core o SDD B2B (se il pagatore è un “non consumatore”), detto processo di migrazione potrà avvenire senza soluzione di continuità e nel rispetto delle regole convenzionali di cui alla menzionata circolare ABI di Serie Tecnica n. 10 del 23 aprile 2013 (sopra richiamate) e successive in materia e nel rispetto delle seguenti ulteriori regole:

- i Beneficiari non dovranno adottare un codice Creditor Identifier “dedicato” alle varianti del servizio SDD Core (SDD finanziario e SDD ad importo prefissato);
- i Beneficiari comunicano al Pagatore la propria scelta di adottare il servizio SDD Core o B2B con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione di tali servizi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2015.

Più precisamente:

- a ricezione di una richiesta di addebito SDD Core che nell'attributo AT-01 *"The Unique Mandate Reference"* (corrispondente all'elemento 2.30 ++++Mandate Identification) contiene una coordinata d'azienda che identifica una delega RID finanziario o ad importo prefissato e che nell'attributo AT-02 *"The Identifier of the Creditor"* ha un codice non caratterizzato come un "codice dedicato" censito nella CRI000, il PSP del Pagatore converte la delega in mandato SDD Core. Ne consegue che, in seguito alla conversione, a tale mandato si applicano le regole dello schema SDD Core inclusa la disciplina del diritto di rimborso entro le 8 settimane. Nello specifico caso di conversione della delega RID ad importo prefissato in un mandato SDD Core, il controllo sull'importo non viene effettuato;
- a ricezione di una richiesta di addebito SDD B2B che nell'attributo AT-01 *"The Unique Mandate Reference"* (corrispondente all'elemento 2.30 ++++Mandate Identification) contiene una coordinata d'azienda che identifica una delega RID finanziario o ad importo prefissato e che nell'attributo AT-02 *"The Identifier of the Creditor"* ha un codice non caratterizzato come un "codice dedicato" censito nella CRI000, il PSP del Pagatore converte la delega in mandato SDD B2B. Ne consegue che, in seguito alla conversione, a tale mandato si applicano le regole dello schema SDD B2B inclusa la disciplina dell'esclusione del diritto di rimborso. Rimane ferma la possibilità per il Pagatore di chiedere al proprio PSP che il suo conto non venga addebitato fino alla data in cui il pagamento è dovuto. Nello specifico caso di conversione della delega RID ad importo prefissato in un mandato SDD B2B, il controllo sull'importo non viene effettuato;
- a ricezione di una richiesta di addebito SDD B2B che nell'attributo AT-01 *"The Unique Mandate Reference"* (corrispondente all'elemento 2.30 ++++Mandate Identification) contiene una coordinata d'azienda che identifica una delega RID finanziario o ad importo prefissato e che nell'attributo AT-02 *"The Identifier of the Creditor"* ha un codice caratterizzato come un "codice dedicato" censito nella CRI000, il PSP del Pagatore storna la richiesta di addebito utilizzando la causale di storno BE05 – *Identifier of the Creditor not correct*.

#### IV – COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Ai fini della migrazione dei RID di nicchia ai servizi SDD finanziario e ad importo prefissato i PSP – ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – devono proporre ove necessario alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse con l'esecuzione degli addebiti SDD finanziario e ad importo prefissato, secondo le caratteristiche descritte nella presente circolare.

Secondo quanto previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 11 del 27 gennaio 2010 – e in coerenza con il Provvedimento del febbraio 2013 recante istruzioni applicative del Regolamento UE 260/2012 (art.5, comma 3) – i Beneficiari dei servizi RID finanziario e RID ad importo prefissato devono informare il Pagatore dell'intenzione di avvalersi dei servizi SDD finanziario e SDD ad importo prefissato (o di altra tipologia di addebito SDD – Core o B2B) con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione di tali servizi. Al riguardo, si segnala l'esigenza che i PSP dei Beneficiari sensibilizzino questi ultimi sulla necessità di uno scrupoloso adempimento di tale obbligo.

Le comunicazioni trasmesse ai sensi di quanto precede mirano a fornire al Pagatore una tempestiva e trasparente informativa il quale potrà eventualmente decidere di revocare l'autorizzazione all'addebito laddove non intende effettuare il pagamento mediante i servizi SDD finanziario e ad importo prefissato.

#### V – PIANO DEGLI INTERVENTI E SCADENZE

A partire dal **13 gennaio 2016** i PSP potranno avviare il **censimento nell'anagrafica CRI000** dei codici Creditor Identifier dedicati utilizzabili dai Beneficiari che intendono avvalersi dei servizi SDD finanziario e ad importo prefissato. Nel periodo che intercorre tra il 14 dicembre 2015 e il 12 gennaio 2016 i PSP potranno effettuare una fase di test sugli adeguamenti intervenuti nella procedura RAC

ALLIN. Con decorrenza dal 13 gennaio 2016 sarà inoltre bloccata la possibilità di chiedere, tramite la procedura RAC ALLIN e nella tabella anagrafica CRI000, il censimento di un Beneficiario nella procedura Allineamento Elettronico Archivi - RID (tabella anagrafica AZI000).

Con decorrenza **dal 1° febbraio 2016 i Beneficiari** opportunamente censiti nell'anagrafica CRI000 **potranno** avvalersi dei servizi SDD finanziari e ad importo prefissato e quindi potranno **inviare richieste d'incasso SDD finanziario e ad importo prefissato caratterizzate con detti codici dedicati**.

Dal **1° febbraio 2016** i PSP non dovranno utilizzare la procedura nazionale RID per l'esecuzione di operazioni di addebito RID finanziario e RID ad importo prefissato. Più precisamente **a partire dalla data applicativa del 1° febbraio 2016 non dovranno essere scambiati messaggi 401 "Richiesta d'incasso RID"** nella procedura Incassi Commerciali Interbancari, con la conseguenza che la data ultima di regolamento di un addebito diretto RID finanziario e RID ad importo prefissato sarà il 10 febbraio p.v.

A partire dalla data applicativa del **1° febbraio 2016** i PSP (nel ruolo di PSP del Pagatore e nel ruolo di PSP d'Allineamento) **non potranno gestire tramite la procedura Allineamento Elettronico Archivi – RID (AEA-RID) nuove richieste di autorizzazione all'addebito** di RID finanziari e ad importo prefissato (causali 90210 e 90211). La procedura AEA-RID rimarrà aperta per gestire la comunicazione di eventuali variazioni o richieste di cancellazione di deleghe RID di nicchia per un periodo limitato di tempo successivo alla predetta scadenza del 1° febbraio 2016 con l'obiettivo di consentire l'aggiornamento di informazioni relative a deleghe RID che, in virtù del ciclo di incasso previsto, potrebbero migrare agli Schemi SEPA in un momento successivo. Il messaggio di variazione ad iniziativa del PSP del Pagatore risulta peraltro utile, come già evidenziato, per segnalare ai Beneficiari l'IBAN corretto di addebito.

Si fa riserva di fornire con successiva comunicazione indicazioni circa la data di dismissione della procedura RID, AEA-RID e delle relative anagrafiche procedurali.

#### ALLEGATI

- *prototipo di lettera di manleva per il servizio SDD finanziario*
- *prototipo di lettera di manleva per il servizio SDD ad importo prefissato*
- *linee guida del mandato SDD finanziario e SDD ad importo prefissato*

**Fac-simile di lettera di manleva per l'utilizzo del servizio "SEPA Direct Debit finanziario"**

Spett.le.....  
(PSP che assume all'incasso gli addebiti  
SEPA/PSP d'allineamento SEDA)

Il sottoscritto ..... (Denominazione del Soggetto che sottoscrive la lettera)..... (di seguito denominato per brevità "**Soggetto**"), utente del servizio SEPA Direct Debit Core/SEDA presso codesto Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)

**PREMESSO CHE**

1. il servizio SEPA Direct Debit Core (di seguito "SDD Core") consente l'incasso di crediti mediante addebito diretto del conto del pagatore, secondo modalità, criteri e termini che il sottoscritto Soggetto – in qualità di creditore – dichiara di conoscere ed accettare;
2. il servizio SDD Core – in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE) - riconosce al pagatore il diritto di chiedere il rimborso di un'operazione di addebito autorizzata entro 8 settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati;
3. l'art. 2, lett. i) del citato D. Lgs. 11/2010 stabilisce che sono escluse dall'ambito di applicazione del Decreto medesimo "*le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari*";
4. nel mercato nazionale è disponibile il "RID Finanziario", utilizzabile per le operazioni di cui all'art. 2, lett. i) del D. Lgs. 11/2010, che si caratterizza per il fatto che al pagatore – sia esso un consumatore o un non consumatore – viene attribuito il diritto di chiedere il rimborso di un'operazione RID autorizzata entro la data di scadenza dell'operazione o entro il 5° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza medesima;
5. ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 260/2012 e dal successivo Regolamento UE 248/2014, il servizio RID è stato sostituito dal 1° agosto 2014 dal servizio SDD mentre le operazioni "RID finanziario" – in virtù di espressa deroga prevista dalla Banca d'Italia nel Provvedimento applicativo del citato Regolamento UE 260/2012 – sono escluse dall'obbligo di migrazione sino al 1° febbraio 2016 ;
6. al fine di migrare il servizio "RID finanziario" agli Schemi SEPA, preservando le tipicità di questo servizio, è stato sviluppato il servizio SDD Finanziario, anch'esso utilizzabile per pagatori consumatori o non consumatori. Tale servizio si basa sullo schema SDD Core e prevede, al ricorrere di specifiche condizioni e in presenza di un accordo fra le parti interessate, la non applicazione del diritto di chiedere il rimborso per operazioni autorizzate entro 8 settimane dal loro addebito (rimanendo invece fermo il diritto per il pagatore di revocare l'operazione fino alla

data in cui il pagamento è dovuto e il diritto di chiedere il rimborso di operazioni non autorizzate entro 13 mesi dal loro addebito);

- il servizio SDD Finanziario:
  - deve essere utilizzato in via esclusiva per l'incasso di operazioni di pagamento che ricadono nel disposto dell'art. 2, lett .i) del D.Lgs.11/2010;
  - è utilizzabile da creditori che risultano appositamente iscritti nella tabella interbancaria CRI000 con un codice Creditor Identifier (codice che identifica il creditore nello schema SDD) italiano o sammarinese in cui è presente la lettera "H" nel primo dei tre caratteri che accoglie il "Business Code" (di seguito "codice dedicato");
  - può essere utilizzato a condizione che nel mandato con il quale si conferisce l'autorizzazione all'addebito in conto sia chiaramente evidenziata l'esclusione del diritto di chiedere il rimborso di operazioni autorizzate;
  - può essere utilizzato per l'incasso di operazioni "RID finanziario" a condizione che il pagatore sia stato informato dal proprio creditore dell'adozione del servizio SDD finanziario;

#### **CHIEDE**

al proprio PSP (PSP che assume all'incasso le disposizioni SDD o PSP d'allineamento nel caso di adesione al servizio SEDA) – previa sottoscrizione del presente documento – il censimento nella tabella interbancaria CRI000 del/dei seguente/i "codice/i dedicato/i":

- 1) .....(*codice Creditor Identifier caratterizzato nel rispetto delle regole previsto per il servizio SDD Finanziario*).....
- 2) .....

#### **SI IMPEGNA A**

- a) far sottoscrivere ai pagatori l'autorizzazione all'addebito di operazioni SDD Finanziario utilizzando un mandato caratterizzato dal "codice dedicato" e nel quale è chiarito che non è previsto il diritto di rimborso di operazioni autorizzate;
- b) utilizzare il "codice dedicato" censito nella tabella interbancaria CRI000 per le sole operazioni di addebito consentite per il servizio SDD finanziario e cioè per operazioni che ricadono nel disposto dell'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 11/2010;
- c) assumere la piena responsabilità del proprio operato sollevando e manlevando il proprio PSP in indirizzo nonché gli altri PSP che intervengono nella gestione di un'operazione SDD da qualsivoglia responsabilità verso i terzi derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente documento e da qualsivoglia utilizzo abusivo o comunque non conforme alla disciplina di riferimento primaria o secondaria di tali operazioni di incasso.

..... ( data) .....

..... (timbro e firma) .....

***Fac-simile di lettera di manleva per l'utilizzo del servizio "SEPA Direct Debit ad importo prefissato"***

Spett.le.....  
....(PSP che assume all'incasso gli  
addebiti SEPA/PSP d'allineamento  
SEDA)

Il sottoscritto ..... (Denominazione del Soggetto che sottoscrive la lettera)..... (di seguito denominato per brevità "**Soggetto**"), utente del servizio SEPA Direct Debit Core/SEDA presso codesto Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)

**PREMESSO CHE**

1. il servizio SEPA Direct Debit Core (di seguito "SDD Core") consente l'incasso di crediti mediante addebito diretto del conto del pagatore, secondo modalità, criteri e termini che il sottoscritto Soggetto – in qualità di creditore – dichiara di conoscere ed accettare;
2. il servizio SDD Core – in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE) - riconosce al pagatore il diritto di chiedere il rimborso di un'operazione di addebito autorizzata entro 8 settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati;
3. nel mercato nazionale è disponibile il servizio "RID ad importo prefissato", utilizzabile nel caso in cui l'importo dell'operazione è preventivamente concordato tra pagatore e creditore, che si caratterizza per il fatto viene eliminato il diritto del pagatore – sia esso un consumatore o un non consumatore –di esercitare il diritto di rimborso (ferma rimanendo la possibilità di revocare l'operazione entro il giorno precedente alla data di scadenza);
4. ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 260/2012 e dal successivo Regolamento UE 248/2014, il servizio RID è stato sostituito dal 1° agosto 2014 dal servizio SDD mentre le operazioni "RID ad importo prefissato" – in virtù di espressa deroga prevista dalla Banca d'Italia nel Provvedimento applicativo del citato Regolamento UE 260/2012 – sono escluse dall'obbligo di migrazione sino al 1° febbraio 2016 ;
5. al fine di migrare il servizio "RID ad importo prefissato" agli Schemi SEPA, preservando le tipicità di questo servizio, è stato sviluppato il servizio SDD ad importo prefissato, anch'esso utilizzabile per pagatori consumatori o non consumatori. Tale servizio si basa sullo schema SDD Core e prevede, al ricorrere di specifiche condizioni e in presenza di un accordo fra le parti interessate, la non applicazione del diritto di chiedere il rimborso per operazioni

autorizzate entro 8 settimane dal loro addebito (rimanendo invece fermo il diritto per il pagatore di revocare l'operazione fino alla data in cui il pagamento è dovuto e il diritto di chiedere il rimborso di operazioni non autorizzate entro 13 mesi dal loro addebito);

- il servizio SDD ad importo prefissato:
  - deve essere utilizzato in via esclusiva per l'incasso di operazioni di pagamento per le quali sia stato concordato tra pagatore e creditore, in fase di sottoscrizione del mandato autorizzativo, l'importo (prefissato) addebitabile e a condizione che nel citato mandato sia chiaramente evidenziata l'esclusione del diritto di chiedere il rimborso di operazioni autorizzate;
  - è utilizzabile da creditori che risultano appositamente iscritti nella tabella interbancaria CRI000 con un codice Creditor Identifier (codice che identifica il creditore nello schema SDD) italiano o sammarinese in cui è presente la lettera "Y" nel primo dei tre caratteri che accoglie il "Business Code" (di seguito "codice dedicato");
  - può essere utilizzato per l'incasso di operazioni "RID ad importo prefissato" a condizione che il pagatore sia stato informato dal proprio creditore dell'adozione del servizio SDD ad importo prefissato;

**CHIEDE**

al proprio PSP (PSP che assume all'incasso le disposizioni SDD o PSP d'allineamento nel caso di adesione al servizio SEDA) – previa sottoscrizione del presente documento – il censimento nella tabella interbancaria CRI000 del/dei seguente/i "codice/i dedicato/i":

- 1) .....(*codice Creditor Identifier caratterizzato nel rispetto delle regole previsto per il servizio SDD ad importo prefissato*).....
- 2) .....

**SI IMPEGNA A**

- a) far sottoscrivere ai pagatori l'autorizzazione all'addebito di operazioni SDD ad importo prefissato utilizzando un mandato caratterizzato dal "codice dedicato", nel quale è indicato l'importo (prefissato) addebitabile e nel quale è chiarito che non è previsto il diritto di rimborso di operazioni autorizzate;
- b) utilizzare il "codice dedicato" censito nella tabella interbancaria CRI000 per l'incasso di operazioni di importo (prefissato) pari a quello preventivamente concordato con il pagatore all'interno del mandato autorizzativo;
- c) assumere la piena responsabilità del proprio operato sollevando e manlevando il proprio PSP in indirizzo nonché gli altri PSP che intervengono nella gestione di un'operazione SDD da qualsivoglia responsabilità verso i terzi derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente documento e da qualsivoglia utilizzo abusivo o comunque non conforme alla disciplina di riferimento primaria o secondaria di tali operazioni di incasso.

..... ( data) .....

..... (timbro e firma)



Doc. EPC175-08-it  
(Version 0.4)

23 November 2012  
KR

**SEPA DIRECT DEBIT RULEBOOK SERIES 3  
MANDATE TRANSLATION  
Italian for Italy and Switzerland**

**Circulation:** Public use

**Restricted:** No

<b>Language: Italian</b>	<b>Approved for (countries): Italia and Switzerland</b>
<b>Header texts:</b>	
SEPA Direct Debit Mandate	Mandato per addebito diretto SEPA
Mandate reference – to be completed by the creditor	Riferimento del mandato (da indicare a cura del creditore)
CREDITOR'S NAME & LOGO	NOME E LOGO DEL CREDITORE
<b>Authorisation statement:</b>	
By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}.	La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l'autorizzazione a {NOME DEL CREDITORE} a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto e (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da {NOME DEL CREDITORE}.
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited.	<p>Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.</p> <p><b>In conformità con la vigente normativa europea e nazionale, il citato diritto di rimborso può essere escluso al ricorrere di certe condizioni.</b></p> <p><i>[Formula da utilizzare nel caso di mandati SEPA Direct Debit Core finanziari]</i></p> <p>Con la specifica sottoscrizione della presente clausola il debitore autorizza l'addebito di operazioni di cui all'art. 2, lettera i del D.Lgs. 11/2010 (operazioni collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, cui le norme del citato decreto non si applicano) e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, come da accordi con la propria Banca, non ha diritto a chiedere il rimborso nel termine di 8 settimane. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria Banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.</p> <p>_____</p> <p>Firma/e Firmare qui</p>



	<p><i>[Formula da utilizzare nel caso di mandati SEPA Direct Debit Core ad importo prefissato]</i>                  Con la specifica sottoscrizione della presente clausola il debitore autorizza l'addebito di operazioni di importo prefissato, pari a euro (*)</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, prende atto che per tali operazioni, come da accordi con la propria Banca e ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 11/2010, non ha diritto a chiedere il rimborso nel termine di 8 settimane. Rimane invece fermo il diritto del debitore di chiedere alla propria Banca di non addebitare tali operazioni fino alla data in cui il pagamento è dovuto.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>Firma/e Firmare qui</p>
Please complete all the fields marked *.	I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori

Upper field texts:		
1	Your name Name of the debtor(s)	Nome del/i debitore/i
2	Your address Street name and number	Indirizzo Via e numero civico
3	Postal code City	Codice postale Località
4	Country	Paese
5	Your account number Account number - IBAN	Conto di addebito Numero del conto (IBAN)
6	SWIFT BIC	SWIFT BIC
7	Creditor's name Creditor name	Nome del creditore Nome del creditore
8	Creditor identifier	Codice identificativo del creditore
9	Street name and number	Via e numero civico
10	Postal code City	Codice postale Località
11	Country	Paese
12	Type of payment: Recurrent payment or One-off payment	Tipo di pagamento: Ricorrente o Singolo
13	City or town in which you are signing Location Date	Luogo e data di sottoscrizione.
Signature texts:		
	Signature(s)	Firma/e



Please sign here		Firmare qui
Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank.		Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.
<b>Lower field texts:</b>		
Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor – for information purposes only.		Dati concernenti il rapporto sottostante fra creditore e debitore. A mero scopo informativo.
14	Debtor identification code Write any code number here which you wish to have quoted by your bank	Codice identificativo del debitore Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del debitore citi nell'addebito
15	Person on whose behalf payment is made	Soggetto per conto del quale viene effettuato il pagamento (se del caso)
	Name of the Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between {NAME OF CREDITOR} and another person (e.g. where you are paying the other person's bill) please write the other person's name here.	Nome della controparte di riferimento del debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra {NOME DEL CREDITORE} e un altro soggetto diverso dal debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo di tale soggetto
	If you are paying on your own behalf, leave blank.	Se il pagamento concerne il sottoscrittore lasciare in bianco
16	Identification code of the Debtor Reference Party	Codice identificativo della controparte di riferimento del debitore
17	Name of the Creditor Reference Party: Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party.	Nome della controparte di riferimento del creditore: il creditore deve compilare questo campo se richiede pagamenti per conto di altro soggetto
18	Identification code of the Creditor Reference Party	Codice identificativo della controparte di riferimento del creditore
19	In respect of the contract: Identification number of the underlying contract	Riferimenti del contratto: Numero identificativo del contratto sottostante
20	Description of contract	Descrizione del contratto
<b>Information texts:</b>		
Please return to		Restituire il modulo compilato a:
Creditor's use only		Riservato al creditore